



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 86 del 21 Ottobre 2025

PROGRAMMA DIRETTE TELEVISIVE DEL 22 E 23 OTTOBRE 2025

Il programma potrà subire eventuali variazioni a seguito di sopraggiunte esigenze organizzative.

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA – TROFEO “ANTENNA SUD” STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

GIRONE UNICO – 10 Giornata

Data Gara	A/R	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
22/10/2025	A	NUOVA SPINAZZOLA	BISCEGLIE A R.L.			15:30	CAMPO SPORT. "ALEN FASCIANO" EA SPINAZZOLA (*)
22/10/2025	A	UNIONE CALCIO	CANOSA CALCIO 1948		19:30	15:30	CAMPO COM.LE "G. VENTURA" EA BISCEGLIE (**)
23/10/2025	A	S.S. TARANTO 2025	A. TOMA MAGLIE			15:30	CAMPO COM.LE "STADIO ITALIA" EA MASSAFRA (***)
23/10/2025	A	BRINDISI FOOTBALL CLUB	FOGGIA INCEDIT			15:30	STADIO "F. FANUZZI" (A) BRINDISI (****)
23/10/2025	A	BITONTO CALCIO SSDARL	BRILLA CAMPI		14:30	15:30	CAMPO COM.LE "S. DIOMEDE" EA BARI – SAN PAOLO (*****)
23/10/2025	A	CITTA DI GALLIPOLI	SOCCER MASSAFRA 1963			15:30	CAMPO COM.LE "A. BIANCO" EA GALLIPOLI (*****)

(*) Diretta TV su Antenna Sud (Canale 14) e streaming su www.antennasud.com

(**) Diretta TV su Teleregione Color (Canale 77) e streaming su www.teleregionecolor.com

(***) Diretta TV su Teleregione Color (Canale 77) e streaming su www.teleregionecolor.com

(****) Diretta TV su Antenna Sud Extra (Canale 92) e streaming su www.antennasud.com

(*****) Diretta STREAMING su AS Sport (www.antennasud.com)

(*****) Diretta STREAMING su AS Sport 2 (www.antennasud.com)

N.B. Si invitano la Società a vigilare sull'osservanza delle disposizioni regolamentari riguardanti l'esercizio del diritto di cronaca da parte delle Emittenti e/o delle Testate Giornalistiche accreditate ed a favorire l'ingresso allo stadio da parte delle truppe di Antenna Sud, Antenna Sud Extra e Teleregione Color con due ore e mezza di anticipo rispetto al fischio d'inizio.

1. COMUNICAZIONI C.R.

1.1. SEGRETERIA

ORDINANZA SINDACALE COMUNE UGENTO

OGGETTO: Autorizzazione ex art. 54 D.lgs 267/2000 allo svolgimento della partita di calcio del campionato di Eccellenza tra la ASD Taurisano 1939 e la A.S.D. Novoli Calcio

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica l'Ordinanza Sindacale n. 211 del 21 Ottobre 2025 del Comune di Ugento inerente all'oggetto.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

ECCELLENZA TROFEO "ANTENNA SUD" 2025/2026

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
23/10/2025	10 A	BITONTO CALCIO SSDARL	BRILLA CAMPI		14:30		
23/10/2025	10 A	TAURISANO 1939	NOVOLI CALCIO 1942			15:30	CAMPO COMUNALE ER.ART. UGENTO (Vedi Ordinanza allegata)

ANTICIPI

ECCELLENZA TROFEO "ANTENNA SUD" 2025/2026

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
22/10/2025	10 A	POLIMNIA CALCIO	ATLETICO RACALE	23/10/2025	20:30		

RISULTATO GARA DI RECUPERO

ECCELLENZA TROFEO "ANTENNA SUD" 2025/2026

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A			
NOVOLI CALCIO 1942	- FOGGIA INCEDIT	1 - 0	

RISULTATI

ECCELLENZA TROFEO "ANTENNA SUD" 2025/2026

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A			
A. TOMA MAGLIE	- BITONTO CALCIO SSDARL	0 - 1	
ATLETICO ACQUAVIVA	- TARANTO 2025 SSD ARL	3 - 2	
ATLETICO RACALE	- TAURISANO 1939	1 - 1	
(1) BISCEGLIE A R.L.	- UNIONE CALCIO	1 - 1	
(1) BRILLA CAMPI	- GALATINA CALCIO	0 - 1	
(1) CANOSA CALCIO 1948	- VIRTUS MOLA CALCIO	1 - 0	
FOGGIA INCEDIT	- NUOVA SPINAZZOLA	1 - 0	
NOVOLI CALCIO 1942	- CITTA DI GALLIPOLI	1 - 4	
SOCCER MASSAFRA 1963	- BRINDISI FOOTBALL CLUB	1 - 5	
UGENTO	- POLIMNIA CALCIO	1 - 1	

(1) - disputata il 18/10/2025

GARE NON TERMINATE NORMALMENTE

ECCELLENZA TROFEO "ANTENNA SUD" 2025/2026

GARE DEL 12/10/2025

GIRONE A - 8 Giornata - A			
TAURISANO 1939	- FOGGIA INCEDIT	-	D

PROMOZIONE

GARE DEL 12/10/2025

GIRONE A - 6 Giornata - A			
ATLETICO APRICENA	- NOICATTARO	-	D

GARE DEL 28/09/2025

GIRONE B - 4 Giornata - A			
CALCIO S.PIETRO VERNOTICO	- GINOSA	-	D

PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 05/10/2025

GIRONE B - 1 Giornata - A			
GIOVANI CRYOS	- AVANTI ALTAMURA	-	W

SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 12/10/2025

GIRONE B - 2 Giornata - A			
AZZURRI CASTELLANA ASD ET	- TAF Ceglie MESSAPICA	-	D

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GARE DEL 11/10/2025

GIRONE A - 1 Giornata - A			
REAL ZAPPONETA	- GIOVENTU CALCIO SANSEVER	-	D

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO

CODICE DESCRIZIONE

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO

B SOSPESA PRIMO TEMPO

D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI

F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI

I SOSPESA SECONDO TEMPO

K RECUPERO PROGRAMMATO

M NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO

N GARA REGOLARE

R RAPPORTO NON PERVENUTO

U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.

W GARA RINVIATA PER ACCORDO

P POSTICIPO

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito dal sostituto avv. Piergiovanni Traversa, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione dell'avv. Vincenzo Scordia e dell'Avv. Roberto Tartaro, nella riunione del 21/10/2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA TROFEO "ANTENNA SUD"

GARE DEL 16/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FERRUCCI DOMINIQUE (FOGGIA INCEDIT)

GARE DEL 18/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 21/12/2025

PAGLIARA MARCO (BRILLA CAMPI)

Teneva condotta irrispettosa nei confronti dei componenti della terna arbitrale (art. 36 comma 2 lett. A C.G.S.).

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

DIGIORGIO LUIGI (UNIONE CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAMPANELLA FABIO GIUSEPPE (VIRTUS MOLA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DI FULVIO CIFUENTE FRANCISCO (BISCEGLIE A R.L.)

DE GOL MATTEO

(CANOSA CALCIO 1948)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CASTRO CID ADRIAN (BISCEGLIE A R.L.)

GARE DEL 19/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

DE BLASIO MASSIMO (NUOVA SPINAZZOLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

LAUCELLO LEONARDO (CITTA DI GALLIPOLI)

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SALVADORE ANDREA (CITTA DI GALLIPOLI)

AMMONIZIONE (II INFR)

DI DOMENICO SALVATORE F. (NUOVA SPINAZZOLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

ANACLERIO MICHELE (POLIMNIA CALCIO)

DANUCCI CIRO

(TARANTO 2025 SSD ARL)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DIAZ CARABAJAL SERGIO ISMAEL (A. TOMA MAGLIE)
MAIORINO GIOVANNI (SOCCER MASSAFRA 1963)

GALVEZ CRESSA MANUEL (A. TOMA MAGLIE)
ETCHEGOYEN JUAN MATIAS (TARANTO 2025 SSD ARL)

CAMPIONATO PROMOZIONE C11

GARE DEL 21/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 21/ 9/2025 MANDURIA SPORT - POLIS BAGNOLO

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società ASD POLIS BAGNOLO, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente trasmesso alla resistente, adiva questo Giudice avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo la posizione irregolare del calciatore della società UG MANDURIA SPORT presente sul terreno di gioco con il numero 45, sebbene inesistente nella propria distinta di gara sottoscritta dalla società resistente e dall'arbitro. La ricorrente ha affermato di non aver potuto verificare la regolare presenza di tale calciatore.

Questo G.S.T. ai sensi dell'art. 67 del C.G.S. ha fissato la data della decisione, giusta provvedimento pubblicato dal C.R. PUGLIA sul C.U. n.ro 81 del 14.10.25.

La resistente UG MANDURIA SPORT ha trasmesso propria memoria, nella quale ha dedotto "l'assoluta infondatezza, pretestuosità e temerarietà del ricorso, in quanto alcuna violazione normativa è stata posta in essere dalla resistente", ed ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma del risultato conseguito sul campo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questo G.S.T. ritiene che il ricorso sia infondato e vada respinto per le seguenti motivazioni.

Dal referto arbitrale si evince la presenza nella distinta dei calciatori dell'UG MANDURIA SPORT consegnata all'arbitro del calciatore n. 45 ZUCCARO GIUSEPPE, inizialmente indicato con il numero 27 e, successivamente, rettificato a penna dalla resistente UG MANDURIA SPORT sulla distinta consegnata all'arbitro.

A tal proposito, il direttore di gara, con supplemento di rapporto reso a questo Giudice in data 14.10.25, ha dichiarato che "al momento del riconoscimento dei calciatori del MANDURIA SPORT, ho riscontrato che il calciatore ZUCCARO GIUSEPPE era stato indicato erroneamente in distinta come n. 18 mentre ha vestito durante il riconoscimento la maglia n. 45. Dopo aver menzionato l'errore al dirigente del MANDURIA SPORT CICCARESE SILVIO, lo stesso si reca nel mio spogliatoio per correggere l'errore e siglare la correzione sulla distinta ufficiale in mio possesso. Il calciatore ZUCCARO GIUSEPPE prenderà parte regolarmente al gioco, subentrando da una sostituzione, al minuto 38 del s.t. con la maglia n. 45 come riportato in distinta".

Ciò posto, non si è trattato della partecipazione alla gara di un soggetto non presente in distinta o di un soggetto non identificato, bensì di un errore nella compilazione della distinta non rettificato dalla società resistente, tale da indurre la ricorrente a promuovere il ricorso in oggetto.

In sostanza, la fattispecie descritta non rileva ai fini dell'applicabilità dell'art. 10 del C.G.S., poiché l'omessa rettifica del numero di maglia attribuita ad un tesserato, identificato dall'arbitro prima dell'inizio della gara, non ha influito sul regolare svolgimento della gara.

Secondo la Giurisprudenza endofederale "Se l'art. 61 delle N.O.I.F. prevede al comma 2 che la mancata consegna della distinta dei giocatori all'altra squadra non costituisce motivo di reclamo, ne deriva che la violazione del successivo comma 3 (che prescrive che eventuali variazioni devono essere trascritte su iniziativa di chi le apporta sulla copia dell'altra squadra), costituendo un quantum minoris, non può certo modificare il risultato sportivo." (cfr. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 4 maggio 2000 n. 8).

Per tali motivi, il Giudice Sportivo Territoriale

DELIBERA

- di respingere il ricorso proposto dalla società ASD POLIS BAGNOLO, non addebitando la tassa ricorso a carico dell'istante atteso che la resistente UG MANDURIA SPORT, con la propria omissione, ha indotto la ricorrente a proporre il ricorso; per l'effetto
- di confermare il risultato della gara di 0-0 come conseguito sul campo;
- di comminare alla resistente UG MANDURIA SPORT la sanzione sportiva dell'ammonizione per l'omessa rettifica della distinta dei propri calciatori partecipanti alla gara.

GARE DEL 21/ 9/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÀ

AMMONIZIONE

MANDURIA SPORT

Vedi delibera.

GARE DEL 28/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 28/ 9/2025 CALCIO S. PIETRO VERNOTICO – GINOSA

FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso pervenuto dalla società A.S.D. GINOSA, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 28/10/2025 per la decisione del ricorso.

CAMPIONATO SECONDA Categoria C11

GARE DEL 12/10/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 12/10/2025 AZZURRI CASTELLANA ASD ET - TAF CEGLIE MESSAPICA

FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso pervenuto dalla società AZZURRI CASTELLANA ASD ET, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 28/10/2025 per la decisione del ricorso.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Relatore), dell'Avv. Maria AGNETA (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 13 ottobre 2025 ha adottato il seguente

PROVVEDIMENTO

in ordine al reclamo relativo alla gara A.S.D. COPERTINO CALCIO – A.S.D. MESAGNE CALCIO 2020 del CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE - GIRONE B disputata IL 28/09/2025, proposto dalla società A.S.D. Copertino Calcio, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 71 del 02/10/2025 del Comitato Regionale Puglia.

Oggetto: art. 36, comma 1, lett. A) C.G.S.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con tempestivo reclamo preceduto da rituale preannuncio, è stata impugnata dalla società A.S.D. Copertino Calcio, in persona del suo presidente, la decisione di cui al menzionato Comunicato Ufficiale, con la quale il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto al calciatore FRANCO Lorenzo la sanzione della squalifica per 5 giornate in quanto *“Espulso dopo aver minacciato e offeso il portiere avversario, teneva condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, reiterandola anche al termine della gara (art. 36 comma 1 lett. A CGS)”*.

A sostegno dell'impugnazione, con la quale è stata richiesta la revisione della gravata decisione con la riduzione della squalifica da 5 a 4 giornate, il reclamante ha, in sintesi, sostenuto che - senza sminuire il riprovevole comportamento del calciatore sanzionato e con la consapevolezza dell'irrigidimento normativo in materia di condotta irrispettosa nei confronti dell'ufficiale di gara - si poteva considerare equa la sanzione minima prevista dall'art. 36, comma 1, lett. A) del C.G.S., anche in considerazione del fatto che il medesimo calciatore non era stato espulso direttamente, ma per doppia ammonizione.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 13 ottobre 2025, nessuno è intervenuto per la reclamante. Conclusa l'udienza di trattazione, il Collegio si riservava la decisione, il cui dispositivo è stato pubblicato nel C.U. n. 80 del 13/10/2025.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, il Collegio non può che confermare l'impugnata decisione del Giudice Sportivo Territoriale, ritenendo che sia stata congruamente applicata la sanzione prevista dall'art. 36, comma 1 lett. A), del Codice di Giustizia Sportiva.

Infatti, secondo la riferita norma, il calciatore che tenga una condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti del direttore di gara è punito con un minimo di quattro giornate di squalifica o a tempo determinato.

Nel caso di specie, il Collegio ritiene proporzionata la dosimetria della pena applicata dal giudice di prima istanza con l'aggiunta di una giornata al minimo edittale, giacché la condotta tenuta nei confronti del direttore di gara dal calciatore - già espulso per doppia ammonizione conseguente a proteste e a comportamento antisportivo - non è stata occasionale e contenuta in una singola espressione offensiva, ma è stata reiterata con insulti sia sul terreno di gioco che al termine della gara, così come risulta dal referto arbitrale che, come è noto, gode di fede privilegiata e che non è stato in alcun modo oggetto di contestazione da parte della reclamante.

Le doglianze contenute nell'atto di impugnazione non possono, pertanto, trovare accoglimento.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo ex art. 78 C.G.S.,

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo della società A.S.D. Copertino Calcio;
- 2) di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante.

Il Relatore
Avv. Michele ANTONUCCI

Il Presidente
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 21 Ottobre 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

FISSAZIONE UDIENZA

DEFERIMENTO n. 10509/1261 pfi 24-25 PM/pdd del 20/10/2025
A.S.D. MELPIGNANO – VALLETTA MATTEO

Il Tribunale Federale Territoriale, a seguito deferimento n. 10509/1261 pfi 24-25 PM/pdd del 20/10/2025 della Procura Federale, visto ed applicato l'art. 93, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 10/11/2025, alle ore 16.00, per la decisione sul deferimento.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia Il 21/10/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci